

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile, n. 1

Regolamento di attuazione per interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, ai sensi della Legge regionale n. 11 del 26 febbraio 2010, pubblicata sul BURC n. 3 del 16 febbraio 2010 (S.S. n. 4 del 26 febbraio 2010) e della Legge regionale n. 45 del 20/12/2011 (integrazione).

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1*Oggetto e definizioni*

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 11 e della legge regionale n. 45 del 20 dicembre 2010 definisce i criteri, le modalità ed i termini per l'assegnazione e l'erogazione del contributo di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Art. 2*Norme generali*

La Regione Calabria riconosce un contributo «una Tantum» non tassabile, a titolo di assistenza sociale, a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro e a favore di coloro i quali hanno riportato, a causa di incidenti sul posto di lavoro, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.

Tale contributo viene concesso per eventi verificatisi sul luogo di lavoro:

a) in Calabria

b) al di fuori del territorio calabrese, ma relativi a lavoratori residenti in Calabria;

Per incidenti sul luogo di lavoro si intende, ai fini del presente regolamento, anche l'incidente, verificatosi durante il percorso compiuto dal lavoratore o dalla lavoratrice per raggiungere dalla propria abitazione il posto di lavoro e viceversa.

Il contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto ad altri indennizzi o emolumenti derivanti da altri obblighi in esecuzione di leggi nazionali, assicurativi o previdenziali.

Sono esclusi i familiari delle lavoratrici e dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi per causa di servizio per eventi verificatisi entro il 6 dicembre 2011 data dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Restano, in qualsiasi caso, esclusi i familiari dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi, appartenenti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorsi pubblici.

Il contributo è escluso nel caso di prestazioni da parte di altre Regioni per il medesimo evento e per le medesime finalità.

La gestione del Fondo regionale di cui all'art. 2 della L.R. n. 11/2010 è affidata al Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Volontariato».

Art. 3*Beneficiari del contributo*

Il contributo è erogato:

— in caso di incidenti mortali, a favore delle famiglie di lavoratori autonomi o subordinati o di giovani inseriti in progetti di servizio civile o di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 e in particolare al coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure in mancanza di questi gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi i fratelli e le sorelle minori di età fiscalmente a carico;

— in casi di infortunio avvenuto sul luogo di lavoro sito in territorio regionale o riguardante cittadini residenti in Calabria, con conseguente perdita della capacità lavorativa, a favore di lavoratori autonomi o subordinati o di giovani inseriti in progetti di servizio civile o di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20;

— ai familiari delle lavoratrici e dei lavoratori in regime di diritto pubblico deceduti o rimasti invalidi per causa di servizio per eventi verificatisi dopo il 6 dicembre 2011 data dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Il contributo spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 1*Entità del contributo*

L'entità del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di beneficiari, è stabilita come segue:

a) lavoratore autonomo o subordinato o giovani inseriti in progetti di servizio civile	€	20.000,00
b) coniuge senza figli	€	20.000,00
c) coniuge con un figlio	€	22.000,00
d) coniuge con due figli	€	23.500,00
e) coniuge con tre o più figli	€	25.000,00
f) un figlio in mancanza di coniuge	€	22.000,00

g) due figli in mancanza di coniuge	€	23.500,00
h) tre o più figli, in mancanza di coniuge	€	25.000,00
i) altri beneficiari, in mancanza di coniuge e di figli	€	20.000,00

Nei casi di cui alle lettere b), c) d) ed e), se il coniuge è anche il genitore superstite dei figli minori di età, il contributo è corrisposto per intero in suo favore. In tutti gli altri casi il contributo è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.

Le persone indicate ai commi precedenti sono destinatarie dei contributi previsti dal presente articolo a condizione che non abbiano già ottenuto benefici a carico del bilancio regionale, per il medesimo evento luttuoso e per le medesime finalità previste dalle leggi regionali 11/2010 e 45/2010.

Art. 5

Ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi è presentata al Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione, Cooperazione e Volontariato».

Le domande possono essere presentate dai beneficiari una sola volta per il medesimo incidente.

Per gli eventi avvenuti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, la domanda di ammissione può essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR della Regione Calabria.

Le domande relative agli incidenti verificatesi dopo la data del 31 dicembre 2011 potranno essere presentate entro l'1 marzo dell'anno successivo all'evento e potranno trovare copertura all'interno del fondo regionale di cui art. 2 della legge regionale 26/2/2010 numero 11 alimentato dalle leggi regionali di bilancio degli esercizi competenti.

Sono legittimati a presentare la domanda le persone indicate all'art. 3 se maggiorenni; se minorenni o incapaci, la domanda è presentata dal loro rappresentante legale.

Per essere ammessi è necessario la presentazione dei seguenti documenti da allegare alla domanda:

a) Copia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto dall'interessato;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta la composizione della famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, la residenza e che non siano stati destinatari dei contributi previsti dalle leggi regionali 11/2010 e 45/2010 per il medesimo evento luttuoso e che il contributo è incompatibile nel caso di prestazioni da parte di altre Regioni per il medesimo evento e per le medesime finalità;

c) certificazione dell'evento da parte delle competenti strutture che intervengono sul luogo dell'evento luttuoso (Aziende ASL o l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul luogo di lavoro – INAIL o Forze di Polizia, ecc);

d) Copia certificazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi percepiti l'anno precedente all'evento e rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa vigente;

e) nel caso di incidente sul posto di lavoro con riduzione permanente delle capacità lavorative pari al 100% è necessario, ai fini dell'erogazione del contributo «una tantum» la certificazione da parte dell'INAIL.

Le domande verranno finanziate sino a concorrenza delle risorse disponibili assegnate annualmente.

Nel caso di risorse insufficienti, viene elaborata una graduatoria dei soggetti beneficiari, che hanno presentato istanza, assumendo i seguenti criteri:

1. Reddito ISEE dal più basso al più alto.

2. A parità di reddito ISEE verrà considerato il nucleo familiare più numeroso.

La pubblicazione sul BUR della Regione Calabria è da considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto dirigenziale del dip. 10 entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda o in caso di risorse insufficienti entro 60 g. dalla data di pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto. Per entrambe le ipotesi Tale termine può essere sospeso per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.

Art. 6

Modalità di erogazione dei contributi e controlli

I contributi sono erogati a ciascun beneficiario, per singolo evento, in un'unica soluzione e per una sola volta.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuate dal Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione, Cooperazione e Volontariato», tramite quanto previsto nel Protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 11/10.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, li 2 aprile 2012

Scopelliti